



COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA

PROVINCIA DI LODI

DELIBERAZIONE N. 39
in data: 26/11/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventisei** del mese di **Novembre** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	TORZA ANDREA	P	8	SACCOMANI CHRISTOPHER	P
2	SCORLETTI PAOLA	P	9	GATTELLI STEFANO	A
3	GALIMBERTI PAOLA	A	10	MELERI VALENTINA	P
4	PANDINI JESSICA	P	11	FIORIN LUCA	A
5	PEZZOLI ANDREA	P	12	VISIGALLI DOMENICO	P
6	MASTRORILLI FILOMENA STEFANIA	P	13	ZOPPI ROBERTO	P
7	INCERTI MARCO	P			

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Giovanna Cammara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Andrea Torza, **Presidente del Consiglio**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l’art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l’entrata in vigore del prospetto all’anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l’allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati Del gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 30/09/2020 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA”;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l’anno 2026 la pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario IMU;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2026 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13 ottobre 2022 n. 209, ed immobili equiparati all’abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13 ottobre 2022 n. 209,	Esclusi dall’IMU <hr/> 5,50 per mille con detrazione di € 200,00
---	---

Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado e assoggettate alla disciplina agevolativa prevista nella Legge 208/2015	6,10 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile**
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ad eccezione della categoria D/10	9,10 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,10 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,10 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,10 per mille, da ridurre al 75 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi a sensi di legge;

DELIBERA

1) **di stabilire**, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13 ottobre 2022 n. 209, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite	5,50 per mille

dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13 ottobre 2022 n. 209	con detrazione di € 200,00
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado e assoggettate alla disciplina agevolativa prevista nella Legge 208/2015	6,10 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile**
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ad eccezione della categoria D/10	9,10 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,10 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,10 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,10 per mille, da ridurre al 75 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti

2) **di stabilire** che anche per l'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) **di dare mandato** al responsabile del servizio competente di trasmettere il prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 39 del 26/11/2025

Letto , approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Andrea Torza

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Cammara

(Atto Sottoscritto Digitalmente)